



MUNICIPIO DELLA CITTA' DI NARO

(Libero Consorzio Comunale di Agrigento)

REGOLAMENTO COMUNALE PER L'ISTITUZIONE ED IL FUNZIONAMENTO DELLE COMMISSIONI CONSILIARI PERMANENTI PREVISTE DALL'ART. 20 DELLO STATUTO COMUNALE

(approvato con deliberazione consiliare n. 26 del 11/12/2020)

Art. 1

Scopo e ambito del regolamento

1. Il presente regolamento disciplina le commissioni consiliari a carattere permanente previste dall'art. 20 dello Statuto Comunale.

Art. 2

Numero delle commissioni e materie di competenza

1. Sono istituite n. 4 commissioni consiliari permanenti di studio e di consultazione, con 3 componenti per commissione.
2. Esse sono così suddivise:
 - I. Commissione Consiliare: Revisione Statutaria, regolamenti, status degli amministratori comunali, nomine presso enti esterni ed organismi comunali, servizi pubblici essenziali, affari generali, personale; Trasparenza e Anticorruzione; Servizio Idrico Integrato; Ciclo Integrato dei Rifiuti; Bilancio, programmazione economico-finanziaria, interventi finanziari e tributari;
 - II. Commissione Consiliare: Cultura, sport, spettacolo, problemi giovanili, informazione; Rapporti con gli emigrati all'estero e nell'Italia centro-settentrionale; Pubblica Illuminazione; pari opportunità, promozione turistica; Sviluppo economico, agricoltura, commercio, industria, artigianato;
 - III. Commissione Consiliare: Territorio, ambiente, ecologia, urbanistica ed edilizia, opere e lavori pubblici, demanio e patrimonio immobiliare, polizia municipale, traffico e viabilità;
 - IV. Commissione Consiliare: Solidarietà sociale, interventi e servizi socio assistenziali, socio-sanitari e socio scolastici, pubblica istruzione, assistenza scolastica, promozione del volontariato sociale; Beni Archeologici, Monumentali, Artistici, Librari e Museali; Promozione del Green Public Procurement e del Food Miles; Innovazione Tecnologica.

Art. 3

Elezione delle commissioni

1. Le commissioni consiliari permanenti sono elette dal Consiglio Comunale nel proprio seno, con criterio proporzionale.
2. Esse devono essere nominate entro e non oltre 60 giorni dalla prima adunanza del Consiglio Comunale neo-eletto.
3. In fase di prima applicazione, le Commissioni Consiliari devono essere nominate entro 30 giorni dall'avvenuta esecutività del presente regolamento comunale.

Art. 4

Attribuzioni delle Commissioni

1. Alle commissioni consiliari permanenti è affidato il compito di agevolare e snellire i lavori del Consiglio, svolgendo attività preparatorie in ordine alle proposte di deliberazione e alle altre questioni sottoposte all'esame del Consiglio Comunale.
2. In particolare, le commissioni consiliari formulano pareri in forma scritta su ciascuna proposta di deliberazione da sottoporre al Consiglio Comunale.
3. Su problemi di particolare rilevanza, le Commissioni Consiliari effettuano studi e redigono relazioni da sottoporre alla valutazione del Consiglio Comunale.
4. I pareri delle Commissioni Consiliari non sono vincolanti per il Consiglio Comunale, purchè quest'ultimo faccia constatare la motivazione posta a base della deliberazione assunta in difformità dei pareri predetti.
5. Nei casi di convocazione d'urgenza del Consiglio Comunale, si prescinde dal parere delle Commissioni.
6. Nell'ipotesi in cui i pareri non siano resi nei modi previsti dal presente regolamento oppure non siano resi perché la Commissione, regolarmente convocata, non si è riunita, il Consiglio Comunale prescinde dai pareri medesimi.
7. Per ciascuna questione o proposta, la Commissione può nominare un relatore incaricato di riferire, per iscritto o verbalmente, in consiglio. E' facoltà della minoranza, in caso di disaccordo, nominare un proprio relatore. Le questioni definite dalle Commissioni devono essere poste all'ordine del giorno nella prima seduta utile del Consiglio.
8. Possono partecipare, senza diritto a voto, il Sindaco e componenti la Giunta Comunale, i capigruppo consiliari, qualsiasi altro consigliere non componente. Possono partecipare, altresì, dietro richiesta delle Commissioni stesse, in relazione agli argomenti da trattare, dirigenti e funzionari dei servizi competenti, consulenti, esperti e tecnici anche estranei all'Amministrazione. A richiesta del Presidente della Commissione e sentita la Commissione stessa, possono essere invitati per essere sentiti su argomenti specifici soggetti o associazioni interessati.

Art. 5

Convocazione delle Commissioni

1. Le commissioni consiliari vengono riunite con avviso di convocazione diramato dai rispettivi Presidenti entro 5 giorni dalla richiesta di attivazione del Presidente del Consiglio Comunale.
2. L'avviso di convocazione viene diramato almeno 48 ore prima dalla data fissata per la riunione.
3. Le commissioni funzionano con la presenza di almeno la metà più uno dei componenti.
4. Le riunioni hanno inizio nell'orario stabilito nell'avviso di convocazione. E' ammessa una tolleranza di 15 minuti decorsi i quali il Presidente dichiara nulla la riunione in caso di mancanza di numero legale.
5. Delle sedute delle Commissioni viene redatto, a cura del Segretario, un sommario processo verbale che dev'essere sottoscritto dal Presidente o da chi ne fa le veci e dal Segretario stesso. Di ciascun verbale dev'essere, a cura del Segretario, rimessa copia entro cinque giorni presso la Segreteria Generale dell'Amministrazione e data lettura ai componenti della Commissione nella seduta successiva alla quale si riferisce. Compete inoltre al Segretario curare la ricezione degli atti trasmessi alla Commissione, rilasciandone ricevuta, provvedere ai vari adempimenti relativi alla convocazione della Commissione stessa, rilasciare Attestazione in ordine allo svolgimento delle sedute, predisporre le documentazioni necessarie ai lavori della Commissione.

Art. 6

Elezione Organi

1. Le Commissioni eleggono nel proprio seno un Presidente ed un Vicepresidente, a maggioranza assoluta dei voti dei componenti.

Art. 7

Gettone di Presenza

1. I componenti delle Commissioni non hanno diritto a percepire alcun gettone di presenza per la partecipazione alle riunioni.

Art. 8

Entrata in Vigore

Il presente Regolamento entra in vigore dopo l'espletamento delle procedure previste dalla legge e dallo Statuto Comunale.